

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 069/CSA (2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 056/CSA– RIUNIONE DEL 4 GENNAIO 2016

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Carlo Porceddu – Componenti;
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO GENOA CRICKET AND F.C.SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PEROTTI ALMEIRA DIEGO, SEGUITO GARA GENOA/BOLOGNA DEL 12.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 15.12.2015)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Genoa/Bologna, disputato in data 12.11.2015 e valevole per il Campionato di Serie "A", il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva al Sig. Diego Almeida Perotti la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, per aver, *"al 34° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una violenta gomitata al volto un calciatore avversario"*.

Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione la Genoa C.F.C. S.p.A., la quale sosteneva che il comportamento del Sig. Perotti non integrerebbe gli estremi della condotta violenta, dal momento che il gesto in questione non sarebbe stato posto in essere in maniera intenzionale, ma sarebbe stato esclusivamente la conseguenza della volontà del calciatore in questione di divincolarsi dalla trattenuta del giocatore avversario, il quale non ha, tra l'altro, riportato alcun danno fisico. La società contesta, altresì, l'entità della sanzione irrogata.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale, tenutasi in data 4 gennaio 2016, sono presenti il Sig. Perotti ed il Segretario Generale della Genoa C.F.C. S.p.A., Sig. Abagnara, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti e sentito l'arbitro a chiarimento dei fatti accaduti, rileva come la condotta posta in essere dal Sig. Perotti debba essere considerata violenta, in quanto il colpo scagliato dal calciatore stesso è stato indubbiamente caricato ed inferto volontariamente e con violenza ai danni dell'avversario.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Genoa Cricket And F.C.Spa di Genova.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. MELO DE CARVALHO FELIPE SEGUITO GARA INTERNAZIONALE MILANO/LAZIO DEL 20.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 115 del 22.12.2015)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 115 del 22.12.2015, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Melo De Carvalho Felipe.

Tale decisione è stata assunta perchè, durante l'incontro Internazionale Milano/Lazio disputata il 20.12.2015, il Melo De Carvalho Felipe, assumeva una condotta violenta avendo, al 45° del secondo tempo, a giuoco in svolgimento, colpito volontariamente un avversario con un calcio all'altezza della spalla.

Avverso tale provvedimento la Società F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 22.12.2015, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 23.12.2015, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Società F.C. Internazionale Milano S.p.A., dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO SSDARL FOOTBALL CLUB GROSSETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. GIACOMARRO DOMENICO SEGUITO GARA FOOTBALL CLUB GROSSETO/S.E.F. TORRES 1903 DEL 20.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 23.12.2015)

4. RICORSO SSDARL FOOTBALL CLUB GROSSETO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FOOTBALL CLUB GROSSETO/S.E.F. TORRES 1903 DEL 20.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 23.12.2015)

Con reclami ritualmente proposti il F.C. Grosseto ha impugnato le decisioni (Com. Uff. F.I.G.C.-L.N.D. n. 81 del 23.12.2015) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, seguito gara del Campionato Serie D – Girone G – Grosseto/Torres del 20.12.2015, ha inflitto le sanzioni della ammenda di € 1.200,00 irrogata alla F.C. Grosseto e la squalifica per 1 giornata effettiva di gara all'Allenatore Responsabile Prima Squadra Sig. Giacomarro Domenico per le motivazioni esplicitate nel Comunicato su citato.

Con i motivi scritti, ai quali si fa espresso richiamo, la reclamante ha contestato la sussistenza degli addebiti disciplinari contestati e sanzionati, così concludendo: a) quanto alla squalifica, chiedendone l'annullamento, ovvero rideterminandola nell'ammonizione o nell'ammonizione con diffida; in subordine, annullando la sanzione o commutazione della stessa nella ammenda nella misura ritenuta di giustizia; b) quanto all'ammenda, chiedendo l'annullamento della stessa ovvero, in subordine, la riduzione della stessa rideterminandola nella misura di giustizia.

Alla seduta del 4.1.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – II^a Sezione – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Osserva preliminarmente questa Corte che il reclamo relativo alla squalifica inflitta al Sig. Giacomarro Domenico, pur in conseguenza di una locuzione da qualificarsi di certo inurbana, può trovare parziale accoglimento e per l'effetto riduce la sanzione irrogata in prime cure rideterminandola in € 500,00 di ammenda.

Quanto, infine, alla ammenda di € 1.200,00 irrogata al F.C. Grosseto, il relativo reclamo

deve ritenersi respinto atteso che le condotte antidisciplinari emergono dalla precisa refertazione arbitrale esplicitate alla voce “varie”.

Per questi motivi la C.S.A., presi in esame i ricorsi come sopra proposto dalla Società SSD ARL F.C. Grosseto di Grosseto:

- Accoglie parzialmente riducendo la sanzione inflitta al sig. Giacomarro Domenico da 1 giornata di squalifica ad € 500,00 di ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- respinge il ricorso riguardante l'ammenda inflitta alla reclamante. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.S.D. CITTA' DI GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARTONE SAVINO SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/LEONFORTESE DEL 20.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 23.12.2015)

Con reclamo d'urgenza ritualmente proposto la A.S.C. Città di Gragnano ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 81 del 23.12.2015) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale L.N.D., seguito gara Città di Gragnano/Leonfortese del 20.12.2015, ha inflitto al calciatore Martone Savino la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara per avere, a gioco fermo, colpito con un pugno all'addome un calciatore avversario.

Con i motivi scritti la reclamante ha contestato la sussistenza della condotta refertata dall'arbitro ed in specie sostenendo che l'episodio sanzionato si era verificato in azione di gioco e non a gioco fermo, fermo restando che non vi era stato alcun tipo di contatto tra il Martone ed il portiere avversario.

Ha, quindi, chiesto l'annullamento della squalifica ovvero una riduzione della stessa.

Alla seduta del 4.1.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – IIª Sezione – è comparso il Martone, assistito dal D.G. della Società reclamante, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il reclamo deve essere respinto non sussistendone i presupposti normativi.

Osserva all'uopo questa Corte che, ex art. 35 1.1 C.G.S., i rapporti dell'Arbitro, degli Assistenti e del Quarto Ufficiale e i relativi supplementi, fanno piena prova circa i comportamenti di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Nel caso di specie l'arbitro, contrariamente all'assunto della reclamante, ha refertato che la condotta antidisciplinare posta in essere dal Martone Savino si era verificata “a gioco fermo”.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Gragnano di Gragnano (Napoli).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 28 gennaio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio